

TRASFORMAZIONE DELLA
“SOCIETA’ DI PROMOZIONE PER L’UNIVERSITÀ PER AZIONI” SIGLABILE IN
“S.P.U. S.p.A.”
NELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “FONDAZIONE PER LA
PROMOZIONE DELL’UNIVERSITÀ
NEL PONENTE LIGURE” SIGLABILE IN “FONDAZIONE
P.U.PO.LI.”

“FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’UNIVERSITÀ NEL PONENTE
LIGURE”
SIGLABILE IN “FONDAZIONE P.U.PO.LI.”

BOZZA STATUTO

Articolo 1 Denominazione, sede e durata

1. La Fondazione per la Promozione dell’Università nel Ponente Ligure, siglabile in Fondazione P.U.PO.LI., in continuità ideale con la Società di Promozione per l’Università per azioni – S.P.U. S.p.A. – è costituita per promuovere ed organizzare nel Ponente Ligure corsi universitari, post- diploma ed iniziative culturali e formative di livello universitario e post-universitario o, comunque, di elevata qualificazione professionale.
2. La Fondazione ha sede legale in Imperia e durata illimitata.

Articolo 2 Natura e disciplina

1. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dall’art. 14 e seguenti del codice civile e dalle leggi collegate.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro, è dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale, ed è disciplinata, conformemente alla vigente normativa in materia, dalle disposizioni del presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle norme del codice civile.
3. La Fondazione – che è gestita secondo criteri di economicità e di autonomia finanziaria – non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai propri partecipanti, ai componenti dei propri organi ed ai propri dipendenti e collaboratori.
4. Le finalità della Fondazione possono comportare lo svolgimento di attività in ambito sia nazionale che internazionale.

Articolo 3

Finalità e settori di intervento

1. La Fondazione, in un'ottica di raggiungimento di più ampie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ritenute strategiche per lo sviluppo del territorio e di interesse generale per la collettività, ha lo scopo di:

a) Promuovere, sostenere e gestire l'istituzione di corsi universitari idonei a favorire lo sviluppo economico e sociale del Ponente Ligure, tenendo conto anche delle esigenze e delle potenziali sinergie sviluppabili con i territori limitrofi, in ambito sia nazionale che internazionale;

b) Promuovere, inoltre, e gestire ogni opportuna iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività formative e culturali qualificate in stretto rapporto con l'Università di Genova, altre università ed istituzioni, pubbliche e private, anche straniere.

2. La Fondazione potrà, conseguentemente, promuovere e realizzare ogni attività ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento del proprio scopo, ed in particolare:

a) stipulare convenzioni con istituzioni universitarie, enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;

b) compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari, dirette ed indirette, ritenute necessarie o utili alla istituzione, organizzazione, funzionamento e gestione degli insediamenti universitari, delle iniziative culturali e delle altre attività formative qualificate, comprese tutte le iniziative, i servizi e le prestazioni di supporto alle attività didattiche, all'accoglienza ed al benessere degli studenti;

c) promuovere elargizioni, raccolta fondi e contributi finanziari per la realizzazione delle proprie attività istituzionali;

d) promuovere l'adesione, la partecipazione e la collaborazione alle iniziative ed alle attività promosse da enti pubblici e privati, associazioni, imprese e persone fisiche;

e) promuovere lo svolgimento di studi e ricerche, promuovere pubblicazioni e convegni, erogare servizi e consulenze.

3. La Fondazione potrà pertanto svolgere qualsiasi attività utile al perseguimento del proprio scopo, con esclusione di quanto non consentito dalle disposizioni di legge ed in particolare con esclusione dell'attività di raccolta del risparmio presso terzi, dell'attività di mediazione professionale mobiliare e dell'intermediazione finanziaria.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività (a titolo esemplificativo anche accordi di sponsorizzazione);

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) promuovere ed organizzare od ospitare presso la propria sede manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori dello stesso settore;
- g) svolgere, in via strettamente accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto e/o accessoria al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 5 Sedi operative

1. La società, per lo svolgimento dei corsi universitari già attivi, utilizza i locali del complesso immobiliare sito in via Nizza n. 8 a Imperia.
2. Nel caso dell'attivazione di nuovi corsi, la sede di uno o più di essi verrà preferibilmente ubicata nell'ambito del territorio del Comune di Sanremo, quale Comune con maggior numero di residenti del territorio di riferimento e in considerazione della posizione di centralità rispetto al territorio stesso.
3. Per lo svolgimento degli eventuali nuovi corsi in sedi diverse da quella di cui al precedente comma 1, saranno utilizzati i locali messi a disposizione dai Fondatori o altri membri della Fondazione.

Articolo 6 Vigilanza

1. L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 7 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori o da altri membri ed espressamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
 - b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
 - d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera dell'Organo Esecutivo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
 - e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
2. I beni immobili eventualmente conferiti da enti pubblici non possono essere alienati senza la volontà dell'ente conferente, espressa dagli organi dell'ente stesso secondo le norme vigenti.

3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e deve essere gestito dalla Fondazione in modo da proteggere e preservare il valore e per ottenere rendimenti che siano adeguati e congrui a svolgere le attività istituzionali, nella garanzia della loro continuità nel tempo.

Articolo 8 Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi e sovvenzioni concessi dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e da privati destinati all'attuazione degli scopi statutarie e non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione;
- d) dai contributi annuali dei Fondatori, versati proporzionalmente al conferimento da ciascuno di essi complessivamente effettuato al fondo di dotazione, dei Partecipanti, Sostenitori e Onorari;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

3. In particolare la Fondazione dovrà far fronte a tutte le spese necessarie alla gestione del Polo Universitario Imperiese e delle eventuali altre sedi didattiche che venissero attivate e precisamente: locazione immobili, arredi, servizi, personale non docente, personale docente (rimborso spese e indennità di trasferta), materiale didattico compresi libri e riviste per la biblioteca, cancelleria, docenti esterni e incontri di lavoro e quant'altro si rendesse necessario per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 9 Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori
- b) Partecipanti
- c) Sostenitori
- d) Onorari

Articolo 10 Fondatori

1. Sono considerati Fondatori i seguenti Enti, già azionisti della società S.P.U. S.p.A.:

- a) Provincia di Imperia
- b) Comune di San Remo
- c) Comune di Imperia
- d) Comune di Ventimiglia
- e) Comune di Taggia
- f) Comune di Bordighera

- g) Comune di Vallecrosia
- h) Comune di Diano Marina
- i) Comune di Ospedaletti
- j) Comune di Riva Ligure
- k) Comune di S. Bartolomeo al Mare
- l) Comune di S. Stefano al Mare
- m) Comune di San Lorenzo al Mare
- n) Comune di Cervo

2. Sono altresì considerati Fondatori i soggetti che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione e coloro che aderiscono alla Fondazione successivamente, entro 60 giorni dalla data di costituzione, impegnandosi a contribuire al fondo di dotazione e al fondo di gestione.

3. I Fondatori, oltre al conferimento iniziale al fondo di dotazione, si impegnano a versare regolarmente, in misura proporzionale ad esso, i contributi annualmente deliberati dal Consiglio di Indirizzo, su proposta dell'Organo Esecutivo, destinati ad alimentare il fondo di gestione.

4. Ciascun Fondatore ha diritto di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Indirizzo.

5. Ai Fondatori compete altresì formulare al Consiglio di Indirizzo le proposte per la nomina del Presidente della Fondazione, degli altri eventuali componenti dell'Organo Esecutivo e dell'Organo di Controllo.

Articolo 11 Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti pubblici e privati che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, su base annuale o pluriennale, al patrimonio e/o al fondo di gestione nella misura minima che verrà determinata annualmente dal Consiglio di Indirizzo, con versamenti in denaro ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di titoli o di beni materiali od immateriali.

2. Il Partecipante potrà anche finalizzare il proprio contributo alla realizzazione di uno specifico progetto o di una singola attività.

3. Il Consiglio di Indirizzo determina con regolamento la possibile suddivisione ed il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla qualità e quantità dell'apporto.

4. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione al fondo di gestione è stata regolarmente versata ovvero effettuata.

5. I Partecipanti che, singolarmente o in raggruppamento, si impegnino a contribuire al fondo di gestione, per tutta la durata di un Consiglio di Indirizzo, in misura almeno pari a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, hanno diritto, individualmente o collettivamente, di nominare un proprio rappresentante in seno allo stesso Consiglio di Indirizzo.

6. L'ammissione dei Partecipanti è deliberata dall'Organo Esecutivo, su istanza degli interessati.

Articolo 12 Sostenitori – Onorari

1. Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti pubblici e privati che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, su base annuale o pluriennale, al patrimonio e/o al fondo di gestione, nella misura, superiore a quella prevista per i "Partecipanti", determinata annualmente dal Consiglio di

Indirizzo, con versamenti in denaro ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di titoli o di beni materiali od immateriali.

2. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione al fondo di gestione è stata regolarmente versata ovvero effettuata.

3. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Onorari" della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti pubblici e privati di specchiato valore nei settori di attività della Fondazione, la cui partecipazione alla Fondazione sia reputata di prestigio od utilità e che accettino formalmente il conferimento di tale qualifica, anche in assenza di contribuzione al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione.

4. I Sostenitori e i Partecipanti Onorari che, singolarmente o in raggruppamento, si impegnino a contribuire al fondo di gestione, per tutta la durata di un Consiglio di Indirizzo, in misura almeno pari a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, hanno diritto, individualmente o collettivamente, di nominare un proprio rappresentante in seno allo stesso Consiglio di Indirizzo.

5. L'ammissione dei Sostenitori è deliberata dall'Organo Esecutivo, su istanza degli interessati.

6. L'attribuzione della qualifica di Partecipante Onorario, previa accettazione da parte dell'interessato, è deliberata dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente della Fondazione.

Articolo 13 Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Indirizzo decide con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti o dei Sostenitori per i seguenti motivi:

- a) grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto;
- b) morosità;
- c) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- d) comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

3. I membri fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione; il Consiglio di Indirizzo può tuttavia assumere ogni decisione ritenuta opportuna, nel caso di inadempimento degli obblighi di contribuzione da parte di uno o più membri Fondatori.

4. I Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per la durata del mandato dell'Organo Esecutivo.

5. Per i Fondatori non è previsto il recesso, fatto salvo il caso di trasformazione della fondazione in altra forma giuridica, per il quale il Fondatore dissenziente potrà sempre recedere, anche senza preavviso. I Fondatori potranno avvalersi del recesso solo per gravi motivi che rendano impossibile il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

6. L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o dalla data di efficacia del recesso.

Articolo 14 Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea Generale Consultiva;
 - b) il Consiglio di Indirizzo;
 - c) il Presidente della Fondazione;
 - d) l'Organo Esecutivo;
 - e) l'Organo di Controllo.

Articolo 15 Assemblea Generale Consultiva

1. All'Assemblea Generale Consultiva possono prendere parte con diritto di voto i Fondatori, Partecipanti e Sostenitori che risultino in regola con il versamento del contributo annuale al fondo di gestione nonché i Partecipanti Onorari.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione ed ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno il dieci per cento dei membri della stessa.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni naturali prima della riunione al domicilio dei singoli membri dell'Assemblea.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un membro eletto dall'Assemblea stessa.
6. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, rende pareri consultivi e formula proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione.

Articolo 16 Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto:
 - a) da un componente nominato da ciascun Fondatore;
 - b) da un componente nominato da ciascun Partecipante, Sostenitore od Onorario che abbia assunto l'impegno di contribuire al fondo di gestione, per tutta la durata di un mandato del Consiglio di Indirizzo, in misura annuale superiore al dieci per cento degli oneri complessivi di gestione della Fondazione, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
 - c) da un componente nominato da ciascun raggruppamento di Partecipanti, Sostenitori od Onorari che abbiano congiuntamente assunto l'impegno di contribuire al fondo di gestione, per tutta la durata di un mandato del Consiglio di Indirizzo, in misura annuale superiore al venti per cento degli oneri complessivi di gestione della Fondazione, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
2. I membri del Consiglio restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il loro mandato termina alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
3. I membri nominati dai Partecipanti, Sostenitori, Onorari o raggruppamenti di essi decadono qualora il Partecipante, Sostenitore, Onorario o raggruppamento di essi che ha effettuato la nomina non onori integralmente e regolarmente l'impegno contributivo assunto, anche per una sola annualità.

4. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti cessati anticipatamente dura sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo in carica.
5. Ai Consiglieri non spetta alcun compenso né rimborso spese a carico della Fondazione per lo svolgimento dell'incarico.
6. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono partecipare, senza diritto di voto, anche i componenti dell'Organo Esecutivo.

Articolo 17

Condizioni di eleggibilità e requisiti di professionalità.

1. Possono far parte del Consiglio di Indirizzo coloro che:
 - a) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) non siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - ii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n.267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) non abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - d) siano in possesso di rilevanti e comprovati requisiti di professionalità e di competenza nei settori di intervento della Fondazione ovvero nelle attività d'impresa o nel settore no-profit, maturati attraverso l'insegnamento di livello universitario o incarichi di amministrazione, di controllo o compiti dirigenziali, presso enti pubblici o privati operanti nei settori di intervento della Fondazione, nelle attività d'impresa o nel settore no-profit.
2. Non possono inoltre far parte del Consiglio di Indirizzo:
 - a) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei medesimi;
 - b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso di un componente del Consiglio di Indirizzo, dell'Organo Esecutivo e dell'Organo di Controllo.
 - c) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei membri del Consiglio di Indirizzo uscente.

Articolo 18 Incompatibilità

1. La carica di Consigliere è incompatibile con la carica di componente dell'Organo Esecutivo, escluso il Presidente, di componente dell'Organo di Controllo e di dipendente, collaboratore e consulente della Fondazione.

Articolo 19
Decadenza e sospensione della carica

1. Il Consiglio di Indirizzo dichiara decaduti i Consiglieri che:
 - a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 15;
 - b) incorrano in cause di incompatibilità che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi;
 - c) non siano intervenuti alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
 - d) abbiano omesso di comunicare al Consiglio l'esistenza di una causa di incompatibilità o di sospensione.
2. Il Consiglio di Indirizzo dichiara sospesi dalla carica i Consiglieri quando:
 - a) sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.
3. In tali casi la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

Articolo 20
Compiti ed attribuzioni del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo esercita le seguenti funzioni:
 - a) approva lo statuto e le relative modifiche;
 - b) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3;
 - c) individua le sedi delle attività didattiche gestite dalla Fondazione;
 - d) individua le Università con cui la Fondazione potrà sottoscrivere convenzioni per l'attivazione e la gestione delle attività didattiche;
 - e) individua i soggetti pubblici e privati con cui la Fondazione potrà attivare partnership per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta didattica;
 - f) definisce la composizione, monocratica o collegiale, sia dell'Organo Esecutivo che dell'Organo di Controllo;
 - g) nomina il Presidente della Fondazione e, qualora costituito in forma collegiale, gli altri componenti dell'Organo Esecutivo, determinandone l'eventuale compenso;
 - h) revoca i componenti dell'Organo Esecutivo per giusta causa;
 - i) approva il bilancio d'esercizio nonché la destinazione dell'avanzo di gestione e, qualora predisposto, il bilancio sociale;
 - j) definisce gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;
 - k) nomina i componenti dell'Organo di Controllo e, qualora costituito in forma collegiale, il Presidente dello stesso, definendone i compensi, e ne delibera la decadenza nei casi previsti dallo statuto, qualora tali misure non siano adottate dall'Organo medesimo entro trenta giorni dal verificarsi delle rispettive cause, esercitando altresì nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;
 - l) vigila, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato dell'Organo Esecutivo, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività, allo scopo di garantire il rispetto dello statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti;
 - m) determina il valore minimo delle quote dei Partecipanti e dei Sostenitori e stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione degli apporti in attività o in beni materiali o immateriali nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto;

- n) attribuisce la qualifica di Partecipante Onorario della Fondazione alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché agli enti pubblici e privati di specchiato valore nei settori di attività della Fondazione, la cui partecipazione alla Fondazione sia reputata di prestigio od utilità;
- o) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili il cui corrispettivo unitario risulti superiore ad euro duecentomila;
- p) delibera in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni nonché alla liquidazione della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio;
- q) **approva il Bilancio preventivo d'esercizio;**
- r) **svolge tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.**

2. Il Consiglio ha potestà regolamentare e disciplinare per lo svolgimento della propria attività, ed in particolare ha il potere di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Articolo 21 Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno tre membri o l'Organo di Controllo.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni naturali prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio e dell'Organo di Controllo. In caso di urgenza è dovuto un preavviso di tre giorni naturali.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
4. Il Consiglio delibera, salvo i casi espressamente previsti dal presente statuto, a maggioranza assoluta dei membri in carica.
5. In caso di parità prevale il voto del consigliere più anziano di età.
6. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), f), g), h), k), o), p) e q) dell'articolo 20, il Consiglio di Indirizzo delibera **con la maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti con la maggioranza dei membri fondatori la cui contribuzione al fondo di dotazione risulti almeno pari a due terzi.**
7. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
8. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Indirizzo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Indirizzo potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Articolo 22 Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di indirizzo con la maggioranza prevista dall'articolo 21, comma 6, scegliendolo tra i nominativi proposti dai Fondatori.
2. Ciascun Fondatore può proporre, singolarmente o in accordo con altri Fondatori, un solo nominativo; in presenza di più proposte, le stesse saranno valutate e poste in votazione a partire da quella proveniente dal Fondatore o gruppo di Fondatori la cui contribuzione al fondo di dotazione risulta complessivamente più elevata.
3. La stessa procedura si applica per l'eventuale sostituzione del Presidente cessato anticipatamente.
4. Al Presidente si applicano l'articolo 2382 del codice civile e le stesse cause di inconferibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione previste per i membri del Consiglio di Indirizzo.
5. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Indirizzo che lo ha eletto.
6. La carica di Presidente della Fondazione non può essere né conferita né esercitata per più di due mandati interi consecutivi.
7. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto, e, se costituito in forma collegiale, dell'Organo Esecutivo, stabilendone il relativo ordine del giorno e dirigendo i lavori.
8. Il Presidente rappresenta la Fondazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori, ed in qualsiasi grado di giudizio, previa delibera dell'Organo Esecutivo, se costituito in forma collegiale.
9. Sono altresì attribuiti in via esclusiva al Presidente i seguenti compiti:
 - a) proporre modifiche allo statuto;
 - b) proporre gli obiettivi e le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3;
 - c) proporre le università con cui la Fondazione potrà sottoscrivere convenzioni per l'attivazione e la gestione delle attività didattiche;
 - d) proporre i soggetti pubblici e privati con cui la Fondazione potrà attivare partnership per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta didattica;
 - e) redigere annualmente la relazione di missione;
 - f) proporre delibere in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni;
 - g) proporre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ed enti pubblici e privati di specchio valore nei settori di attività della Fondazione, la cui partecipazione alla Fondazione sia reputata di prestigio od utilità, a cui attribuire la qualifica di Partecipante Onorario della Fondazione.
10. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano rispettivamente del Consiglio di Indirizzo e dell'Organo Esecutivo, se costituito in forma collegiale.

Articolo 23 Organo Esecutivo

1. L'Organo Esecutivo può essere costituito in forma sia monocratica che collegiale, secondo la delibera adottata in proposito dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza prevista dall'articolo 21, comma 6.
2. Le funzioni dell'Organo Esecutivo costituito in forma monocratica sono esercitate dal Presidente della Fondazione.
3. L'Organo Esecutivo, se costituito in forma collegiale, è composto dal Presidente e da altri due membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza prevista dall'articolo 21, comma

- 6, scegliendo tra i nominativi proposti dai Fondatori e nel rispetto del principio di parità di genere.
4. Ai fini della costituzione dell'Organo Esecutivo in forma collegiale, ciascun Fondatore può proporre, singolarmente o in accordo con altri Fondatori, un solo nominativo; le proposte saranno valutate e poste in votazione a partire da quella proveniente dal Fondatore o gruppo di Fondatori la cui contribuzione al fondo di dotazione risulta complessivamente più elevata; la prima nomina sarà relativa al Presidente della Fondazione e le successive agli altri due membri dell'Organo Esecutivo; qualora le prime due nomine riguardino persone dello stesso genere, la terza dovrà necessariamente riguardare una persona dell'altro genere.
5. La stessa procedura si applica per l'eventuale sostituzione dei componenti dell'Organo Esecutivo che cessino anticipatamente dalla carica.
6. Ai componenti dell'Organo Esecutivo si applicano l'articolo 2382 del codice civile e le stesse cause di inconfiribilità, incompatibilità, decadenza e sospensione previste per i membri del Consiglio di Indirizzo.
7. Il Consiglio di Indirizzo, ove consentito dalla disciplina vigente in materia e in misura compatibile con l'equilibrio economico-finanziario della Fondazione, può deliberare, con la maggioranza prevista dall'articolo 21, comma 6, il riconoscimento di un compenso ai componenti dell'Organo Esecutivo, anche differenziato a seconda dei ruoli assunti e delle deleghe conferite.
8. Ai componenti dell'Organo Esecutivo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico.
9. L'Organo Esecutivo, se costituito in forma collegiale, può delegare ai suoi membri specifici poteri e funzioni.
10. L'Organo Esecutivo è preposto all'attività di gestione e di amministrazione della Fondazione, e risponde al Consiglio di Indirizzo in relazione alle linee generali e strategiche definite dal Consiglio stesso, mediante autonomo potere di spesa e di organizzazione delle risorse.
11. L'Organo Esecutivo ha competenza residuale rispetto alle attribuzioni non demandate dal presente statuto agli altri organi della Fondazione.
12. In particolare sono attribuiti all'Organo Esecutivo tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, compresa l'adozione degli atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo attribuite al Consiglio di Indirizzo.
13. Tra gli altri, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Indirizzo, tra i quali:
- a) l'ammissione di Partecipanti e Sostenitori;
 - b) l'approvazione predisposizione della proposta di bilancio preventivo d'esercizio da trasmettere al Consiglio d'Indirizzo e ai membri della Fondazione;**
 - c) la redazione del progetto di bilancio d'esercizio ed, ove predisposto, di bilancio sociale;
 - d) gli atti di gestione economico-finanziaria;
 - e) la stipula dei contratti;
 - f) l'amministrazione e la gestione del personale;
 - g) la definizione dell'offerta didattica compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, mediante l'istituzione o la soppressione, su proposta dell'Università, di corsi di laurea e di specializzazione, master e dottorati di ricerca;
14. L'Organo Esecutivo potrà istituire o partecipare ad organi consultivi anche composti dai Presidenti dei Corsi di Laurea e/o di Master, nonché nominare institori, direttori e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
15. L'Organo Esecutivo dura in carica tre anni e termina il proprio mandato alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
16. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione di quelli cessati anticipatamente dura sino alla scadenza dell'Organo Esecutivo in carica.

17. La carica di componente dell'Organo Esecutivo non può essere né conferita né esercitata per più di due mandati interi consecutivi.

Articolo 24

Funzionamento e deliberazioni dell'Organo Esecutivo costituito in forma collegiale

1. Le riunioni dell'Organo Esecutivo, se costituito in forma collegiale, sono convocate e presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Componente più anziano.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, sono inviati, con strumento telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni naturali prima della riunione al domicilio dei singoli membri dell'Organo Esecutivo e dell'Organo di Controllo.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare ventiquattro ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
4. L'Organo Esecutivo delibera a maggioranza dei propri componenti e non possono essere assunte deliberazioni con il voto contrario del Presidente.
5. In caso di dimissione o decadenza, il Consiglio di Indirizzo deve provvedere alla nomina di altro/i Componente/i che resterà/nno in carica sino alla scadenza dell'Organo Esecutivo.
6. Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente.

Articolo 25

Composizione dell'Organo di Controllo, durata del mandato e cessazione dalla carica

2. L'Organo di Controllo può essere costituito in forma sia monocratica che collegiale, secondo la delibera adottata in proposito dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza prevista dall'articolo 21, comma 6.
3. In ogni caso, i componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza prevista dall'articolo 21, comma 6, che li sceglie fra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per l'esercizio di funzioni di controllo nelle società per azioni scegliendo sulla base delle proposte formulate dai Fondatori.
4. Qualora costituito in forma collegiale, l'Organo di Controllo consta di tre membri, tra cui il Presidente, e deve essere composto nel rispetto del principio di parità di genere.
5. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6. Ai fini della nomina dell'unico Componente dell'Organo di Controllo costituito in forma monocratica o del Presidente e dei due membri dell'Organo di Controllo costituito in forma collegiale, si applicano le stesse procedure rispettivamente previste per la designazione del Presidente della Fondazione e dei componenti dell'Organo Esecutivo costituito in forma collegiale, di cui ai precedenti articoli 22 e 23.
7. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni, possono essere revocati solo per giusta causa e possono essere riconfermati. Il loro mandato termina alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
8. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente dell'Organo di Controllo, il Presidente della Fondazione deve tempestivamente convocare il Consiglio di Indirizzo, affinché provveda alla sostituzione. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i nuovi nominati scadono insieme a quelli già in carica.
9. Ai membri dell'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua nella misura determinata dal Consiglio di Indirizzo al momento della nomina.

Articolo 26 Ineleggibilità e incompatibilità

1. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano l'articolo 2399 del codice civile e le stesse cause di inconfiribilità, incompatibilità, decadenza e sospensione previste per i membri del Consiglio di Indirizzo.
2. Il componente dell'Organo di Controllo che si trovi in una delle predette condizioni di inconfiribilità od incompatibilità o che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni consecutive dello stesso Organo di Controllo, se costituito in forma collegiale, o del Consiglio di Indirizzo o a tre riunioni consecutive dell'Organo Esecutivo decade dalla carica.
3. In caso di Organo di Controllo collegiale, la decadenza è dichiarata dall'Organo stesso entro trenta giorni dal verificarsi della relativa causa; ove l'Organo di Controllo non vi provveda e nel caso di Organo monocratico, la decadenza è deliberata dal Consiglio di Indirizzo.
4. Il componente dell'Organo di Controllo dichiarato decaduto ai sensi del comma precedente non può essere nominato per almeno cinque anni dalla data di decadenza.

Articolo 27

Competenze dell'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. All'Organo di Controllo compete, altresì, la revisione legale dei conti.
3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, secondo la disciplina in materia.
4. L'Organo di Controllo deve assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e dell'Organo Esecutivo e può assistere a quelle delle altre commissioni eventualmente istituite dai detti organi, esamina i progetti di bilancio preventivo, di bilancio d'esercizio ed, ove predisposto, di bilancio sociale, redigendo apposite relazioni.
5. Il bilancio sociale, ove predisposto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Articolo 28

Riunioni dell'Organo di Controllo costituito in forma collegiale

1. L'Organo di Controllo, se costituito in forma collegiale, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti.
2. Le deliberazioni dell'Organo di Controllo sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.
3. Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del collegio e dei singoli componenti, in apposito libro, tenuto a cura dell'Organo medesimo, nella sede della Fondazione.

Articolo 29 Proroga degli organi

1. Gli Organi della Fondazione svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.
2. Gli Organi non ricostituiti entro il suddetto termine sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli Organi scaduti esercitano le rispettive funzioni, limitatamente all'ordinaria amministrazione ed a quanto eventualmente imposto per legge o per provvedimento amministrativo legalmente emanato.

Articolo 30 Conflitti di interessi

1. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa; ai componenti dell'Organo Esecutivo si applica l'articolo 2475 ter del codice civile.
2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e all'Organo di Controllo, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.
4. I dipendenti della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Organo Esecutivo dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi. Tale comunicazione è contemporaneamente inviata anche all'Organo di Controllo.

Articolo 31 Bilanci

1. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno l'Organo Esecutivo è tenuto a predisporre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, che deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Indirizzo nonché ai membri della Fondazione entro il mese di novembre, insieme con la ripartizione della contribuzione al fondo di gestione tra i membri della Fondazione che si sono impegnati a corrisponderla e che, per i Fondatori, deve essere determinata proporzionalmente al conferimento complessivo da ciascuno di essi effettuato al fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 7, tenuto conto delle altre entrate previste per tale esercizio e delle spese di funzionamento e di gestione, necessarie al conseguimento degli scopi della Fondazione.
3. Detta documentazione dovrà essere trasmessa ai componenti del Consiglio di Indirizzo ed ai membri della Fondazione per consentire a questi ultimi l'inserimento nei rispettivi bilanci annuali e pluriennali delle somme che gli stessi si sono impegnati a corrispondere alla Fondazione.
4. Nel bilancio preventivo sono fissati i limiti di spesa con riferimento alle spese di funzionamento ed a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione.
5. L'Organo Esecutivo, ordinariamente entro il mese di aprile di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, un progetto di bilancio dell'esercizio precedente, comprensivo dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione, ed, ove predisposto, un progetto di bilancio sociale. Entro il medesimo termine, i progetti di bilancio d'esercizio e di eventuale bilancio sociale devono essere trasmessi all'Organo di Controllo.

6. I progetti di bilancio d'esercizio e di eventuale bilancio sociale devono essere trasmessi, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo, al Consiglio di Indirizzo almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione del Consiglio per il loro esame.
7. Nella propria relazione sull'andamento dell'esercizio, l'Organo di Controllo formula le osservazioni e le proposte di propria competenza.
8. Il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio d'esercizio ed, ove predisposto, il bilancio sociale entro il 30 giugno di ogni anno.
9. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionale della Fondazione e di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 32 Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, purché compromettibili in arbitri, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Imperia, il quale designa anche il Presidente del Collegio.
2. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto.
3. La sede dell'arbitrato è fissata nello studio del Presidente del collegio arbitrale che dovrà essere scelto tra gli avvocati iscritti da almeno 15 anni negli albi professionali di Imperia o Savona.
4. Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, salva l'osservanza del principio del contraddittorio e, più in generale, delle disposizioni inderogabili di legge.
5. Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.

Articolo 33 Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia, non compromettibile in arbitri, che dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il Foro di Imperia.

Articolo 34 Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 35 Norma transitoria

1. In deroga alle presenti disposizioni statutarie, la prima nomina degli Organi della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo.

Articolo 36 Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.